

Sito: www.cerchiamodenise.it o (.org)

E-mail: aiutiamo@cerchiamodenise.it

aiutiamo@cerchiamodenise.org

Oggetto: **PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGGE PENALE A
TUTELA DEI MINORI : LA NUOVA FIGURA DI REATO “SEQUESTRO DI
MINORENNI”**

Sono la signora Piera Maggio, mamma della piccola Pipitone Denise, sequestrata il 01-09- 2004, a Mazara Del Vallo, (TP).

In data 23.11.06 la scrivente ha incontrato il Ministro Clemente Mastella per due ordini di motivi :

1) la necessità di escludere il reato di sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., dai reati a cui potrebbe applicarsi l'eventuale beneficio della amnistia .

Infatti, nell'ambito dell'indulto, varato con la L. 241/06, il reato *de quo* non è stato escluso, per cui, venendo al caso concreto del sequestro della minore Denise Pipitone, anche in considerazione della diminuzione per la minore età a cui l'unica indagata ha diritto, per aver commesso il fatto da minorenni, in caso di condanna, la pena sarebbe interamente condonata .

Orbene, in considerazione di ciò, e a seguito della sollecitazione proveniente dalla risoluzione adottata dall'assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura il 9 novembre u.s., in cui si rileva che: “ *i*

diciassette indulti concessi nel periodo repubblicano prima di quello in esame sono stati tutti accompagnati a corrispondenti amnistie “ appare necessario far rilevare che un eventuale mancata esclusione del reato di sequestro di persona, di cui all’art. 605 c.p., dall’ emanando provvedimento di amnistia, determinerebbe la definitiva tumulazione della complessa e dispendiosa indagine condotta dalle procure competenti ad indagare del sequestro della minore Denise Pipitone.

2) Inoltre, si ritiene necessario un atto di senso contrario, quale una novella del codice penale che preveda la figura di reato del “*sequestro di minore*”, anche in considerazione della diffusione di questo odioso reato, che viene mal sanzionato dal nostro codice vigente, essendo previsto in atto una pena inferiore a quella prevista per il furto aggravato di un bene materiale. (es. l’art. **605 – sequestro di persona-** prevede la pena della reclusione **da 6 mesi a otto anni**, il reato del **furto aggravato** prevede la pena della reclusione **da 3 a 10 anni**) .

Or dunque, così come La legge 30 dicembre 1980, n. 894, modificò il sequestro di persona a scopo di estorsione, allo stesso modo è necessaria una nuova figura di reato che tuteli il minore che viene sottratto agli affetti di famiglia e al diritto di crescere nel suo habitat naturale .

Secondo un orientamento della dottrina¹, autorevolissimo e talora affiorante sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, **un neonato non può essere vittima di un sequestro di persona**, perché non possiede «alcuna capacità di manifestare efficacemente, la propria libertà personale, la quale implica la facoltà di muoversi autonomamente nello spazio»,² e poiché l'infante non possiede tale facoltà, la fattispecie dell'art. 605 c.p. non lo riguarderebbe; la sua sottrazione si risolverebbe esclusivamente in un'offesa alla potestà dei genitori, suscettibile di essere ricondotta al solo ambito **dell'art. 574 c.p. a querela di parte con una pena da uno a tre anni** .

Per le questioni sopra indicate e per i chiarimenti che dovessero essere necessari la scrivente o il proprio avvocato sono a Vs. disposizione .

Certi di trovarVi sensibili alle questioni afferenti le problematiche dei minori si rimane in attesa di un riscontro .

Distintamente .

Pietra Maggio

P.S. Link diretto dove poter visionare il materiale necessario:

<http://www.cerchiamodenise.it/denise/prospettivediriforma.htm>

Mazara Del Vallo 04-12-2006

¹ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, quarta ediz. A cura di P.NUVOLONE e G.D. PISAPIA, Torino, 1964., sostiene che l'infante privo di autonoma capacità di locomozione non possa essere privato della libertà personale, perché in effetti non la possiede.

² TRIBUNALE Di PAVIA- 17 luglio 1984 Pres. Scati – Rel. Bernini – P.M. Lombardi, Imputato Benelli.